



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n° 106 del 25/10/2019

Settore: SETTORE AFFARI GENERALI

OGGETTO: ART.194 D.LGS.18.08.2000. RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE N. 1562/2019.

Visto l'art. 194, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, secondo cui gli enti locali, con deliberazione consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e di servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000, nei limiti degli accertati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile della U.O.A. Polizia Municipale n. 609 dell'8/06/2017 con cui si stabiliva di costituirsi nel giudizio R.G. 2463/2017 di appello, avente ad oggetto l'opposizione ad un verbale di accertamento per violazioni al Codice della Strada;

DATO ATTO che con Sentenza n.1562/2019, resa all'esito del giudizio R.G. 2463/2017, il Tribunale di Firenze ha annullato il verbale di accertamento per violazioni al Codice della Strada n. R-923/2016 elevato a carico dell'appellante, condannando il Comune di Sesto Fiorentino *“a rimborsare all'appellante le spese vive del primo grado in euro 43,00 per spese di contributo unificato, le spese del secondo grado in euro 111,50 per spese vive ed euro 630,00 per onorari del secondo grado, oltre accessori di legge”*;

Rilevato che la spesa derivante dalla citata sentenza trova copertura finanziaria nelle somme stanziare nel Capitolo 12801/1 “Rimborsi ad altri soggetti: avvocatura”, ma che, ciò nonostante, trattandosi di somme derivanti da sentenza di condanna esecutiva, è necessario comunque procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, anche in conformità ai più recenti orientamenti della giurisprudenza contabile;

Richiamata, in particolare, la Delibera n. 368 del 20 dicembre 2018 con la quale la Corte dei Conti,

Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, ha chiarito che:

- *“l’ente in presenza di una sentenza esecutiva (o altro provvedimento esecutivo) è tenuto comunque a procedere al tempestivo riconoscimento del debito, ricorrendone evidentemente i presupposti di legge ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) e consentire, pertanto, alla Procura regionale della Corte dei Conti, di verificare la sussistenza di una possibile ipotesi di responsabilità erariale”;*
- *“alla luce dell’attuale normativa, non è consentito all’ente locale discostarsi dalle prescrizioni letterali dell’art. 194 TUEL che garantiscono una maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa per salvaguardare gli equilibri finanziari dell’ente locale, né procedere al pagamento di tale tipologia di prima dell’adozione della delibera consiliare; tale impostazione non muta neanche qualora vi sia già una disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di bilancio”.*

Considerato dunque, alla luce di quanto sopra esposto, che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall’art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità.

Considerato altresì che:

- la disciplina legislativa di cui al Titolo III capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell’ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all’azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all’art. 2041 c.c.;
- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall’art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all’arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell’ente;
- i principi generali dell’ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio

un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);

- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

Ritenuto dunque di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva del Tribunale di Firenze n. 1562/2019 (Allegato 2 alla presente deliberazione) per l'importo complessivo di **€ 1.073,75** a titolo di spese di lite, come di seguito dettagliato:

Onorari	630,00
Spese generali	94,50
Cassa Avvocati	28,98
Totale imponibile	735,48
IVA	165,77
Totale	919,25
Spese vive	154,50
Totale complessivo	1.073,75

Visti:

- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, secondo cui *“i provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti”*;
- l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo cui *“per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato [...], le Regioni, le Province, i Comuni [...]”*;

Visti:

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espressi, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere di regolarità contabile;
- il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 Allegato n. 1 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Ritenuto di dare al presente provvedimento immediata eseguibilità al fine di abbreviare i tempi



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

necessari al pagamento del debito oggetto di riconoscimento;

DELIBERA

- 1) di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e per quanto di competenza, la legittimità del debito fuori bilancio per la somma complessiva di €. **1.073,75** per le motivazioni espresse in premessa;
- 2) di dare atto che il presente riconoscimento di debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
- 3) di dare atto che il debito fuori bilancio di cui al punto 1 trova copertura finanziaria con le somme stanziare nel Capitolo 12801/1 "Rimborsi ad altri soggetti: avvocatura" del bilancio di previsione 2019;
- 4) di demandare al Dirigente del Settore Affari Generali la predisposizione dei provvedimenti di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
- 5) di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale di controllo della Toscana ed alla Procura Regionale per la Toscana della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27.12.2002, n.289;
- 6) Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato omettendo l'allegato 2.

DELIBERA altresì

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, con separata votazione, rilevata l'urgenza di provvedere per le motivazioni espresse in premessa narrativa.